

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 10/01/2006 n. 27  
legge 109/94 Articoli 1 - Codici 1.1

L'urgenza, che può giustificare l'omissione dei giusti procedimenti di evidenza pubblica (senza con ciò violare i principi di legalità, imparzialità e buon andamento fissati dall'art. 97 della Costituzione), deve avere le caratteristiche dell'assoluta imprevedibilità e della non evitabilità altrimenti dei fatti o delle circostanze che la caratterizzano, solo in tali casi potendosi ammettere una così grave violazione ai richiamati principi costituzionali. Ne consegue che il ritardo nell'approvazione di un progetto di opere pubbliche, asseritamente dovuto ai contenziosi insorti al riguardo ed alla conseguente necessità di integrazione ed aggiornamento dello stesso, non può configurare l'urgenza giustificatrice della deroga ai predetti principi (tanto più che, nel caso di specie, gli interventi risultano addirittura approvati dalla delibera C.I.P.E. del 21 dicembre 2001 e sono stati pertanto inseriti nell'ambito dei progetti strategici di cui alla legge n. 443 del 2001).